



Bando per la concessione di contributi alle imprese che adottano sistemi di qualità aziendale

Articolo 1 – Finalità

Allo scopo di incentivare interventi ed investimenti per l'introduzione del sistema di certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001:2000 (Vision 2000) la Camera di Commercio di Pisa rinnova il proprio sostegno alle aziende attraverso la concessione di contributi alle imprese industriali, agricole, artigiane, commerciali e di servizi della provincia di Pisa secondo le modalità previste dal presente bando

Articolo 2 – Beneficiari

Sono ammesse ai benefici del presente bando le:

- piccole imprese del settore industriale operanti in provincia di Pisa, costituite in forma individuale, societaria o cooperativa che esercitano attività di produzione e che occupano al massimo 25 dipendenti,
- imprese artigiane operanti in provincia di Pisa con un numero di occupati non superiore ai limiti dimensionali disposti dalla normativa vigente nel settore,
- piccole imprese commerciali e di servizi operanti nella provincia di Pisa, che occupano al massimo 15 dipendenti,
- piccole imprese attive nella trasformazione o nella commercializzazione dei prodotti agricoli, operanti in provincia di Pisa, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1988/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

Le suddette imprese al momento della richiesta del beneficio dovranno:

- a) risultare iscritte come attive al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio Pisa,
- b) risultare in regola con il pagamento del diritto fisso,
- c) risultare senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni
- d) non risultare in stato di liquidazione o fallimento e non aver presentato domanda di concordato preventivo.

Saranno escluse dall'ammissione al contributo le imprese che al momento della domanda:

- a) risultassero inattive,
- b) risultassero non in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA ed all'Albo Provinciale delle imprese artigiane,
- c) avessero già usufruito di contributi per lo stesso intervento da parte della Camera di Commercio di Pisa o di altri Enti pubblici anche per il tramite di enti privati,

- d) superassero con il presente contributo il limite “de minimis” fissato dall’Unione Europea secondo il quale l’importo massimo degli aiuti concessi da Amministrazioni Pubbliche è fissato in Euro 200.000,00 su un periodo di tre anni a decorrere dalla data del primo aiuto.

Articolo 3 – Spese ammesse al contributo

Con riferimento agli interventi richiamati all’articolo 1 sono ammesse le seguenti tipologie di spese:

- spese per la realizzazione e l’implementazione dei sistemi di qualità riconducibili alla ISO 9001:2000(Vision 2000);
- spese di consulenza per l’attuazione di sistemi di gestione in conformità alle norme di cui all’art. 1;
- spese di formazione del personale sostenute nell’ambito di attuazione di sistemi di gestione in conformità alle norme di cui all’art. 1;
- software appositi dedicati esclusivamente alla gestione documentale di sistemi di gestione tramite supporti informatici.

Le consulenze esterne, per essere ammissibili, dovranno essere svolte da società o consulenti che abbiano uno dei seguenti requisiti:

- almeno 10 interventi di consulenza nei sistemi di gestione di cui all’art. 1, effettuati presso imprese che hanno poi conseguito la certificazione (da comprovare nel curriculum previsto all’art. 6, lettera c, anche in forma di autocertificazione sottoscritta dal consulente);
- esperienza maturata nel settore di competenza di almeno 5 anni (da comprovare nel curriculum previsto all’art. 6, lettera c)

Non saranno ammesse a contributo le spese sostenute per costi interni, per la certificazione della taratura degli strumenti e le spese di mantenimento del sistema di gestione delle aziende già certificate (visite ispettive successive al conseguimento della certificazione, ecc.).

La conformità dei sistemi dovrà essere rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato SINCERT o Organismo riconosciuto in EA (European Cooperation for Accreditation)

Articolo 4 – Misura del contributo

1. La Camera di Commercio di Pisa riconosce a ciascuna impresa un contributo pari al 25% delle spese ammissibili in base all’art. 3 del presente bando, fino ad un massimo di € 3.000,00. tale percentuale è elevata al 35% nel caso di domande presentate dai soggetti di cui alla legge 215/92 (imprenditoria femminile).
2. I contributi saranno concessi ai concorrenti secondo la graduatoria finale stilata ed approvata secondo le prescrizioni indicate all’art. 7 del presente bando fino all’esaurimento del fondo di € 20.000,00.
3. Nel caso in cui il beneficio risultasse inferiore a € 300,00 non si procederà all’assegnazione del contributo.
4. Il contributo sarà erogato al netto delle ritenute previste dalla normativa fiscale vigente.

Articolo 5 – Normativa comunitaria

1. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato ed in particolare:

- del regime “de minimis” (Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 del 15.12.2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28.12.2006 Serie L 379/5)¹;
- del Regolamento Comunitario n. 70/2001 – pubblicato sul GUCE del 13/01/01 serie L 30 – relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli Aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, per i casi in cui non si applica il Regolamento n. 69/2001 sul regime “de minimis” e successive modifiche e integrazioni;
- del Regime di Aiuti per il settore agricolo (Regolamento CE n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca, e successive modifiche e integrazione) per le imprese del settore agricolo non rientranti nel Regolamento CE n. 1998/2006.

2. La concessione del contributo è subordinata al rilascio, da parte dei legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale l’interessato dichiara sotto la propria responsabilità l’importo e la data di concessione degli aiuti pubblici di cui l’impresa rappresentata sia stata beneficiaria, nell’ambito del regime “de minimis”.

Articolo 6 - Presentazione delle domande

1. Per partecipare al bando le imprese interessate devono presentare domanda sull’apposito modulo predisposto dalla Camera di Commercio e disponibile presso l’URP, oppure direttamente scaricabile dal sito internet www.pi.camcom.it debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, corredato dalla seguente documentazione:

¹ La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico. Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione.

Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di “de minimis”. Tale regime consente all’impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non superiori a euro 200.000,00 su un periodo di tre anni (tale importo massimo non deve superare i 100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada). Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime “de minimis”.

Si specifica che il nuovo regolamento “de minimis” non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg.CE 1998/2006): 1) aiuti nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’all. I del trattato; 2) aiuti ad attività connesse alle esportazioni verso paesi terzi o stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all’attività di esportazione; 3) aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà ”.

- a) una descrizione sintetica del sistema di gestione, dell'oggetto di certificazione, delle attività svolte dall'azienda, dello scopo e campo di applicazione del sistema di gestione, con l'indicazione dei tempi previsti per la sua realizzazione;
- b) preventivo/consuntivo delle spese per la realizzazione del programma (gli importi indicati in preventivo saranno vincolanti per la successiva quantificazione del contributo da erogare, perché le spese ammesse in sede di rendicontazione finale non potranno eccedere quelle indicate nelle previsioni di spesa);
- c) copia del contratto stipulato con la società di consulenza o con i consulenti;
- d) il curriculum (contenente anche quanto richiesto all'art. 3) delle società di consulenza o dei consulenti dei quali ci si intende avvalere;
- e) un'autocertificazione, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, corredata da una **copia fotostatica di un valido documento d'identità** del sottoscrittore, in cui si attesti che l'impresa non ha ottenuto per lo stesso intervento altro pubblico contributo (anche di fonte comunitaria) sia pure per il tramite di enti privati;
- f) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante contenente il riepilogo dei contributi ottenuti in regime "de minimis" nei tre anni precedenti la data di presentazione della richiesta: il riepilogo deve contenere gli estremi dell'agevolazione, data e numero dell'atto di concessione del beneficio, fonte legislativa o regolamentare, importo in Euro.

2. La domanda dovrà inoltre contenere l'impegno del richiedente:

- a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità della domanda al finanziamento richiesto;
- a presentare tempestivamente, su richiesta della Camera, la documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;
- a collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell'esito della iniziativa;
- a dare visibilità esterna al finanziamento camerale secondo le modalità richieste dalla Camera.

3. Ciascuna domanda, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, consorzio o cooperativa dovrà essere presentata a partire dal 1 maggio 2007 ed entro il 30 Giugno 2007 tramite lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo:

SPORTELLO QUALITA'
C/O Borsa Immobiliare Pisana
Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Pisa
Piazza Vittorio Emanuele II, 5
56125 PISA

“BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE ADOTTANO O
IMPLEMENTANO SISTEMI DI QUALITA' AZIENDALE”

4. Le domande spedite prima del 01/05/2007 o dopo il 30/06/2007 non verranno prese in considerazione.

La Camera di Commercio I.A.A. di Pisa si riserva la possibilità di decretare con provvedimento dirigenziale la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi a disposizione, nonché l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione. In questo caso sarà valutata l'opportunità di un prolungamento e delle scadenze per la realizzazione degli interventi e per la presentazione delle documentazioni.

Articolo 7 – Ammissione al contributo

1. L'istruttoria delle domande, consistente nella verifica del rispetto delle disposizioni del presente bando, sarà effettuata dallo "sportello qualità" che curerà anche la segreteria del Comitato Tecnico così composto da

- il Dirigente del Dipartimento Promozione della Camera di Commercio;
- il Responsabile operativo del settore "Qualità" della Camera di Commercio;
- un rappresentante delle Associazioni delle categorie economiche
- un rappresentante di Dintec
un rappresentante UNI o Sincert

Il Comitato Tecnico procederà ad esaminare le domande osservando l'ordine cronologico di invio ed a stilare la proposta di graduatoria dei beneficiari.

La graduatoria delle imprese ammesse al beneficio sarà stilata sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dello stanziamento.

La graduatoria delle imprese ammesse comprensiva dell'entità del contributo teorico assegnato sarà approvata entro il 31/08/2007 con atto del Segretario generale che procederà ad emettere provvedimento di ammissione al beneficio, conformemente alle disposizioni contenute nel vigente regolamento camerale per la concessione di contributi e sussidi.

2. Alle imprese che hanno inoltrato domanda di contributo verrà data comunicazione entro il termine di 90 giorni decorrenti dall'ultimo giorno utile per l'invio delle domande, attraverso la pubblicazione della graduatoria sul sito internet della Camera di Commercio www.pi.camcom.it. Successivamente verrà data comunicazione dell'avvenuta esclusione dal beneficio con relativa motivazione alle imprese non ammesse al contributo per mancata corrispondenza della domanda ai precetti del presente bando.

Articolo 8 - – Presentazione delle rendicontazione

Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate alla BIP, azienda speciale della CCIAA, utilizzando l'apposito modulo **entro il 30/11/2007** e dovranno essere corredate da documentazione idonea ad attestare l'avvenuta certificazione (certificato rilasciato da un organismo accreditato) fatture o altra corrispondente documentazione giustificativa delle spese sostenute, debitamente quietanzate o accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art 47 del DPR 445/00.

I contributi saranno calcolati sulle spese ammesse e risultanti da fatture di spesa quietanzate con data compresa tra **15/11/2006 e il 15/11/2007**.

La Camera di Commercio di Pisa si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, integrazioni della documentazione fornita e disporre ispezioni e controlli presso la sede del soggetto beneficiario del contributo allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.

Articolo 9 - –Oneri a carico dell'impresa beneficiaria

Unitamente ai documenti indicati all'art. 8 ciascuna impresa assegnataria del contributo si impegnerà altresì a presentare dichiarazione in ordine ad eventuali variazioni della posizione "de minimis" avvenute dopo la data di presentazione della richiesta di contributo elencando i nuovi provvedimenti agevolativi intervenuti.

Articolo 10 - Decadenza

L'impresa ammessa a contributo decadrà dal beneficio nel caso in cui:

- si opponga alle ispezioni di cui all' art. 8;
- non fornisca la documentazione richiesta;
- presenti documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- in sede di verifica della documentazione prodotta sia riscontrata l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità.

Articolo 11 -- Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento "Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241", approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 22 del 4/2/03

Avvertenze 12 Avvertenze

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni il procedimento amministrativo riferito al presente bando di concorso è svolto dallo "Sportello Qualità" dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa "B.I.P."

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali la presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente.

Il titolare dei dati forniti è l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa. "B.I.P"

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la presente iniziativa; in tal caso comunicazione verrà data alle imprese che avessero presentato istanza di partecipazione.